



# COMUNE DI ROSÀ

Provincia di Vicenza

## Ufficio Tributi

### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU 2018

Con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 16/12/2017 sono state stabilite le aliquote IMU per l'anno 2018;  
Il Regolamento per l'applicazione dell'IMU è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2016.

#### Scadenze IMU 2018

- **acconto**            **entro il 18 giugno 2018**
- **saldo**                **entro il 17 dicembre 2018**

### INFORMAZIONI GENERALI

Anche per l'anno 2018 trovano applicazione le agevolazioni introdotte già nell'anno 2016 e precisamente :

#### Comodato gratuito

ABBATTIMENTO AL 50% DELLA BASE IMPONIBILE IMU PER I CONTRATTI DI COMODATO GRATUITO REGISTRATO, GENITORI/FIGLI

L'immobile dato in comodato d'uso a figli o genitori che lo utilizzano come abitazione principale, spetta la riduzione al 50% della base imponibile (con esclusione delle abitazioni accatastate come A/1, A/8 e A/9). Per avere diritto al beneficio, è richiesto:

- che il contratto di comodato venga registrato presso una delle sedi dell'Agenzia delle Entrate;
- che il comodante abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui si trova l'abitazione data in comodato;
- che oltre all'abitazione data in comodato e alla propria abitazione principale, il comodante non possieda altri immobili destinati a uso abitativo in Italia;
- che il comodante presenti apposita dichiarazione IMU 2018 entro il 30 giugno 2019.

#### Terreni agricoli

Esenzione dal pagamento dell'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 marzo 2004 n. 99, **iscritti nella previdenza agricola.**

#### L'IMU, COME PER LO SCORSO ANNO, NON SI APPLICA :

1. all'abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, cosiddette "abitazioni di lusso";
2. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, comprese le pertinenze;
3. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008;

4. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5. ai fabbricati rurali, ad uso strumentale;
6. ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati;
7. all'unico immobile appartenente al personale del comparto sicurezza (Forze armate e Forze di polizia), non locato, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica.
8. Sono, inoltre, assimilate alle abitazioni principali, e quindi escluse dall'IMU le abitazioni principali e relative pertinenze di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero a condizione che le stesse non risultino locate, nonché, per legge, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Per poter usufruire dell'esclusione dall'IMU, i soggetti interessati di cui ai punti 2), 3), 4), 6) e 7) sono tenuti a presentare la dichiarazione, entro il prossimo **30 giugno 2019**.

**Per tutte le altre categorie di immobili valgono le disposizioni contenute nell' art. 13 del D-L- n. 201/2011 e successive modificazioni**

**I codici IMU per il versamento sono i seguenti: Codice catastale del Comune di ROSA': H556**

**Codici Tributo IMU :**

- 3912** - abitazione principale e relative pertinenze per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 - aliquota 0,40% COMUNE
- 3914** - terreni - aliquota 0,85% COMUNE
- 3916** - aree fabbricabili - aliquota 0,85% COMUNE
- 3918** - altri fabbricati - aliquota 0,85% COMUNE
- 3925** - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale **D**: aliquota 0,76% STATO
- 3930** - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale **D**: aliquota 0,09% COMUNE

**BASE IMPONIBILE:**

La base imponibile è costituita dal valore degli immobili soggetti all'imposta: per i **FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO** si moltiplica la rendita catastale per il coefficiente previsto per la categoria catastale di appartenenza. Le rendite catastali urbane devono essere rivalutate del **5%**.

I coefficienti moltiplicatori della rendita rivalutata sono i seguenti:

- **160** per le abitazioni ed i fabbricati a destinazione ordinaria (gruppi A, e C con esclusione delle categorie A/10, C/1, C/3, C/4 e C/5);
- **140** categorie catastali B, C/3, C/4 e C/5;
- **80** per gli uffici, gli studi privati (categoria catastale A/10 e D/5);
- **65** immobili compresi nella cat. D (con esclusione dei D/5);
- **55** per i negozi e le botteghe (categoria catastale C/1).

**FABBRICATI DI CATEGORIA CATASTALE D aliquota ordinaria Comune di Rosà è dello 0,85%;** si conferma quanto segue:

- 1.** E' versato allo Stato l'IMU derivante dagli **immobili ad uso produttivo** classificati nel **gruppo catastale D**, calcolato ad aliquota base dello **0,76 per cento** (Codice di versamento **3925**).
- 2.** E' versato al Comune l'IMU derivante dagli **immobili ad uso produttivo** classificati nel **gruppo catastale D**, calcolato per l'aliquota eccedente dello **0,09 per cento** (Codice di versamento **3930**).

**3.** Per i fabbricati classificati nel gruppo **catastale D** il **moltiplicatore è fissato a 65**, ad **eccezione** dei fabbricati classificati nella **categoria catastale D/5** (Istituti di credito, cambio ed assicurazione), per i quali il **moltiplicatore rimane 80**.

#### **AREE FABBRICABILI**

Il valore imponibile per le aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 22/04/2014 sono stati determinati i valori minimi di riferimento e pertanto la base imponibile Imu non potrà essere inferiore ai valori minimi della Delibera.

Qualora il valore dell'area risulti indicato in atti di compravendita e sia superiore ai valori indicati in Delibera l'imponibile I.M.U. di riferimento dovrà essere quello riportato nell'atto stesso,

**L'aliquota da applicare per il calcolo dell'imposta è dello 0,85%.**

**ABITAZIONE PRINCIPALE:** per le sole abitazioni di cat. A1, A8 e A9 e pertinenze, fino ad un massimo di una per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7 : **l'aliquota da applicare per il calcolo dell'imposta è del 0,4%** con una detrazione d'imposta di **Euro 200,00** (annua), rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Qualora si sia proprietari di due garage (C/6), ad uno sarà applicabile l'aliquota ridotta (0,4%), mentre all'altro l'aliquota ordinaria (0,85%).

**ABITAZIONE DATA IN USO GRATUITO AI FAMILIARI:** per l'abitazione data in uso gratuito ai familiari **l'aliquota da applicare per il calcolo dell'imposta è dello 0,85%;**

#### **ABITAZIONE DATA IN USO GRATUITO AI SOLI PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO**

Per le unità immobiliari, ai sensi del comma 10 dell'art. 1 della legge 28/12/2015 n. 208, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato dal soggetto passivo ai soli parenti in linea retta entro il primo grado**, non agli affini, che utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato o anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **l'aliquota da applicare per il calcolo dell'imposta è dello 0,85%, con riduzione della base imponibile del 50%;**

**ALTRI FABBRICATI:** per tutti gli altri fabbricati **l'aliquota da applicare per il calcolo dell'imposta è dello 0,85%;**

**TERRENI AGRICOLI:** La base imponibile è la seguente: reddito dominicale rivalutato del **25%** e moltiplicato per **135**.

Per i terreni agricoli: **l'aliquota da applicare per il calcolo dell'imposta è dello 0,85%.**

Non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed IAP **iscritti nella previdenza agricola;**

#### **FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI:**

La base imponibile **è ridotta del 50%** per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare un atto sostitutivo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria come meglio precisato nell'art. 6, comma 11 del Regolamento Imu.

**L'aliquota da applicare per il calcolo dell'imposta è dello 0,85%.**

#### **DIMORE STORICO-ARTISTICHE**

La base imponibile è **ridotta del 50%** per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, con dichiarazione rilasciata dalla **Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici, di cui all'art. 10 del codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.**

**L'aliquota da applicare per il calcolo dell'imposta è dello 0,85%.**

#### **DICHIARAZIONE IMU:**

Nei casi in cui siano intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle denunce precedenti, la dichiarazione IMU dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo.

La scadenza per la presentazione della dichiarazione è:

- o Dichiarazione IMU 2018 entro il **30/06/2019**

#### **ALIQUOTE 2018:**

Le aliquote determinate dal Comune sono le seguenti:

- Aliquota ordinaria: **0,85** per cento: essa si applica a tutti gli immobili per i quali non è prevista una diversa aliquota;
- Aliquota ordinaria: **0,85** per cento: per tutti gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" (Esclusi D/10) per i quali non è prevista una diversa aliquota;
- Aliquota ridotta: **0,4** per cento per l'abitazione principale **cat. A1, A8 e A9**, e sue pertinenze, e con una detrazione di **Euro 200,00** annua;

#### **IMPORTO MINIMO:**

Non si procede al versamento del tributo qualora esso sia uguale o inferiore a **12,00 Euro**. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### **MODALITA' PER IL VERSAMENTO:**

**Il versamento dell'imposta potrà essere effettuato unicamente mediante modello F24**, comunemente utilizzato per pagare presso le Banche o Uffici postali.

I titolari di partita IVA dovranno effettuare il pagamento solamente in via telematica.

#### **INFORMAZIONI:**

**COMUNE DI ROSA' - Piazza della Serenissima, 1 - 36027 ROSA' (VI)**

UFFICIO TRIBUTI

**Tel. 0424 584 136 - 0424 584 137**

**Fax 0424 581 700**

**email: [tributi@comune.rosa.vi.it](mailto:tributi@comune.rosa.vi.it)**

#### **GIORNI ED ORARI DELL'UFFICIO TRIBUTI:**

tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30

**AL SEGUENTE LINK, INSERITO ANCHE NEL SITO INTERNET DEL COMUNE DI ROSÀ, (www.comune.rosa.vi.it) POTETE TROVARE UN'APPLICAZIONE CHE CONSENTE IL CALCOLO IMU 2018 E LA STAMPA DEL MODULO F24:**

**CALCOLO IMU 2018**